



# COMUNE DI JERZU

Provincia dell' Ogliastra

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>DELIBERAZIONE N.° 6/2015</b>	<b>Del 15-07-2015</b>
---------------------------------	-----------------------

**Oggetto**

**Approvazione aliquota TASI per l'anno 2015**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **15** del mese di **Luglio** alle ore **09:45**, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione.

**Risultano all'appello:**

<b>ROBERTO CONGIU</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>ANTONELLO ORRU'</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>Presente</b>
<b>ADRIANO CORGIOLU</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>Presente</b>
<b>MARIA GIOVANNA CARRUS</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>Presente</b>
<b>ANTONIO PIRAS</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>Presente</b>
<b>BERNARDO LOI</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>Assente</b>
<b>PIER GIULIO PIRAS</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>Presente</b>
<b>MICHELE VARGIU</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>Assente</b>
<b>ANTONIO PIRODDI</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>Presente</b>
<b>GIANNI CARRUS</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>Assente</b>
<b>MARCELLO PIRODDI</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>Presente</b>
<b>GIANLUIGI PIRAS</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>Assente</b>
<b>SIMONA DEMURTAS</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>Presente</b>

**TOTALE Presenti: 9**

**Assenti: 4**

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Mameli Giacomo.

Assume la presidenza il Congiu Roberto nella sua qualità di Sindaco e, constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta

La seduta è pubblica.

## CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO CHE:**

- la legge n. 147 del 2013, all'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- all' art. 1 commi 675 e 703, ai sensi dei quali l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU (art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i.), alla quale occorre fare riferimento per l'applicazione della TASI la cui base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente tra l'altro:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art.27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D. Lgs 360/98 e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**VISTO** l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 che ha differito al 31 marzo 2015, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015;

**VISTO** l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015 che ha ulteriormente differito al 31 maggio , il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015;

**VISTO** l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 che ha ulteriormente differito al 30 luglio 2015, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015;

**CONSIDERATO CHE** la legge n. 147 del 2013, come modificata dal decreto legge n. 16 del 6/3/2014 convertito in Legge n. 68 del 2 maggio 2014 prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all' aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile (abitazione principale e rurali

strumentali). Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare, complessivamente, non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13 comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l' aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille;

- all'art. 1 comma 681, che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull' unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante deve versare la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della Tasi, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

**DATO ATTO** che con riferimento al suddetto comma 681, che nei casi di assimilazione all'abitazione definiti per legge o per regolamento, possono esservi condizioni in cui il soggetto titolare di diritto reale sull'abitazione, sia diverso dall'occupante, per cui occorre definire la percentuale della tassa TASI a carico di quest'ultimo;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui servizi (TASI) approvato dal Consiglio Comunale in data 24.07.2014 con atto n. 11

**RITENUTO** pertanto urgente e necessario determinare le aliquote per l'anno 2015;

**RITENUTO NECESSARIO** individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura parziale la TASI è diretta, intendendo per costi le spese previste nel bilancio di previsione per l'anno 2015 per le seguenti tipologie:

<b>TIPOLOGIA DI SPESA</b>	<b>IMPORTO</b>
Pubblica illuminazione	114.188,08
Manutenzione ordinaria strade	74.502,51
Servizi cimiteriali	30.800,00
Funzione relativa alla cultura e beni culturali	66.067,62
Sicurezza, Polizia Locale	191.587,30
<b>Totale spese</b>	<b>477.145,51</b>

**CONSIDERATE** le stime operate sulle basi imponibili necessarie per soddisfare il fabbisogno finanziario dell'Ente;

**SI ISTITUISCE** l'aliquota standard prevista dalla Legge nella misura dell'1 per mille senza alcuna differenziazione all'interno delle categorie imponibili;

**SI INTRODUCONO** le seguenti riduzioni:

*a) riduzione € 30,00 per i possessori relativamente all'abitazione principale con un nucleo composto di 5 o più componenti;*

*b) riduzione di € 30,00 per gli occupanti residenti, non proprietari, per l'abitazione principale, con un nucleo familiare composto di 5 o più componenti.*

**DI DARE ATTO** che a partire dall'anno 2015 per i pensionati cittadini AIRE si considera direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. **Per tale unità immobiliare, si dispone, per la TASI che sia applicata una riduzione in misura di due terzi.** A tal fine si precisa che: l'agevolazione riguarda una sola unità immobiliare posseduta nel territorio italiano a titolo di proprietà o di usufrutto, l'unità immobiliare non deve essere locata e non data in comodato e deve essere posseduta da cittadini italiani residenti fuori dal territorio dello Stato, iscritti AIRE già pensionati nei Paesi di residenza. I pensionati cittadini AIRE sono tenuti a presentare la dichiarazione TARI/TASI per poter usufruire di tale agevolazione, pregando di fornire la prova documentale dello stato di pensionato, in mancanza dei quali, sarà impossibile accedere al beneficio previsto. (Decreto Legge 28 marzo 2014 n.47 art.9 bis)

**RILEVATO** che con le sopraindicate misure si prevede un'entrata pari ad € 100.000,00 (gettito previsto della TASI) ed una copertura dei costi del 20,96%;

**RITENUTO OPPORTUNO** stabilire che, nel caso in cui l'abitazione sia data in locazione, e quindi occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la Tasi è dovuta dall'occupante nella misura del 30% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione, la restante parte del 70% è a carico del proprietario;

**DI STABILIRE** per l'anno 2015 la scadenza e il numero delle rate di versamento della TASI in n. 2 rate con scadenza:

- Prima rata 16 giugno,
- Seconda rata 16 dicembre.

**PRESO ATTO**, altresì, che:

- l'art. 13, comma 13bis, del D.L.L. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informativo, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2 terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

- in data 6 aprile 2012 con propria nota n. 5343 e con successiva nota n. 4033 del 28 febbraio 2014, il Ministero dell'Interno ha provveduto a fornire ulteriori indicazioni circa le delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie in attuazione ai commi 13 bis e 15 dell'art. 13 del D.L.201/2011;

- il presente atto deliberativo ha effetto retroattivo dal 1° gennaio 2015 considerato che l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria per l'anno 2007) prevede che gli Enti Locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** l'art. 42, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, quanto alla competenza di quest'organo all'adozione del presente provvedimento;

IL SINDACO mette a votazione il presente atto con il seguente risultato: consiglieri presenti n. 9 votanti 9 favorevoli 7, contrari 2 (Piroddi Marcello, Demurtas Simona), astenuti 0 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

## **DELIBERA**

Per tutte le considerazioni espresse in premessa che s'intendono integralmente richiamate:

**DI APPROVARE** per l'anno 2015 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):

**DI CONFERMARE l' aliquota standard prevista dalla Legge nella misura dell'1 per mille senza alcuna differenziazione all'interno delle categorie imponibili;**

**DI STABILIRE** per l'anno 2015 la scadenza e il numero delle rate di versamento della TASI in n. 2 rate con scadenza:

Prima rata 16 giugno;

Seconda rata 16 dicembre;

**DI PREVEDERE** le seguenti riduzioni:

*a) riduzione € 30,00 per i possessori relativamente all'abitazione principale con un nucleo composto di 5 o più componenti;*

*b) riduzione di € 30,00 per gli occupanti residenti, non proprietari, per l'abitazione principale, con un nucleo familiare composto di 5 o più componenti,.*

**DI STABILIRE** che, nel caso in cui l'abitazione sia data in locazione e quindi occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la Tasi è dovuta dall'occupante nella misura del 30% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione, la restante parte del 70% è a carico del proprietario;

**DI DARE ATTO** che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2015;

**DI DARE ATTO**, che ai sensi dell'art. 1 – comma 682 – lettera b) – numero 2) – della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le risorse derivanti dalla TASI verranno impiegate e destinate al finanziamento dei servizi indivisibili indicati in premessa;

**DI DARE ATTO** che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 172 – comma 1 – lettera e) – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss. mm. II.;

**DI PUBBLICARE** la presente deliberazione in conformità alle normative vigenti in materia.

con separata votazione, consiglieri presenti n. 9 votanti 9 favorevoli 7, contrari 2 (Piroddi Marcello, Demurtas Simona) astenuti 0, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:**

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell'art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:

X favorevole  
sfavorevole

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

X favorevole  
sfavorevole

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mameli Giacomo

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo pretorio On line di questo Comune dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.

IL RESPONSABILE

Jerzu, \_\_\_\_\_

F.to Anna Maria Gabriella Mura

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, li 15/07/2015

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.to Anna Maria Gabriella Mura

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell'Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,

**CERTIFICO**

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Jerzu, 21.07.2015

RESPONSABILE

Anna Maria Gabriella Mura